SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3552

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2005

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Analisi tecnico-normativa . . . . . » 6

Analisi dell'impatto della regolamentazione . . . . . » 8

Disegno di legge . . . . . » 9

Testo dell'Accordo in lingua ufficiale . . . . . » 11

ONOREVOLI SENATORI. – A seguito delle tragiche vicende occorse nello Stato africano del Ruanda durante l'anno 1994, vicende che assunsero i caratteri di un vero e proprio genocidio, e delle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale verificatesi negli Stati vicini al Ruanda ad opera di cittadini ruandesi, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ritenne opportuno seguire la stessa linea di condotta adottata per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, consistente nell'istituzione di un Tribunale *ad hoc* per giudicare e punire le persone fisiche responsabili dei crimini. Ciò avvenne mediante la risoluzione n. 955 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'8 novembre 1994, che, esprimendo il serio allarme per il genocidio e le altre sistematiche, diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario internazionale commesse in Ruanda, e nell'intento di portare davanti alla giustizia i responsabili di tali atrocità, istituiva il Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Notevoli sono le analogie tra i due Tribunali, quello per il Ruanda e quello per l'ex Jugoslavia. Essi hanno una matrice comune (il Tribunale per l'ex Jugoslavia era stato istituito un anno e mezzo prima con risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 827 del 25 maggio 1993); i due Statuti sono paralleli, pur con le diversità richieste dalle differenti situazioni e vi sono legami istituzionali tra i due organi giudiziari, che hanno in comune la stessa Camera di Appello.

Ora, poiché l'Italia in data 6 febbraio 1997 aveva firmato all'Aja un accordo con le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, ratificato ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 207, si è ravvisata l'opportunità di fare altrettanto con il Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Il relativo Accordo con le Nazioni Unite è stato fatto a Roma il 17 marzo 2004. Tranne alcune necessarie modifiche di dettaglio (come ad esempio quelle relative ai riferimenti legislativi, alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ecc.) esso riproduce esattamente il testo del citato Accordo del 6 febbraio 1997.

L'Accordo ha lo scopo di consentire che le persone condannate dal Tribunale possano espiare la pena in Italia. In particolare l'Accordo, che richiama la legge 2 agosto 2002, n. 181, contenente disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale, prevede che un'eventuale richiesta del Tribunale stesso tendente all'esecuzione di una propria sentenza nel nostro Paese, sia trasmessa al Ministro della giustizia. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 7 della legge predetta, richiederà alla Corte d'appello di Roma il riconoscimento della sentenza.

In termini generali, l'Accordo assume valore ed importanza, ritenendo che senza un'esecuzione giusta e certa delle pene inflitte, verrebbe compromessa l'opera del Tribunale, la cui attività è di notevole rilevanza per il processo di riconciliazione nazionale in Ruanda e per il raggiungimento di qualsiasi sistemazione definitiva degli equilibri politici nell'area dei Grandi Laghi. Infatti, non si può ignorare che la crisi, ancora perdurante di questa regione dell'Africa, prenda origine proprio dal genocidio in Ruanda, e che la condanna dei massimi responsabili del genocidio potrà contribuire al consolidamento dei processi di pace in corso.

Dal canto loro le Autorità ruandesi si sono impegnate per favorire il processo di riconciliazione nazionale anche mediante il ripristino delle giurisdizioni locali ed hanno sottolineato come l'iniziativa sia importante

per promuovere la giustizia e decongestionare le prigioni del Paese, come dimostrato dalla scarcerazione di circa 40.000 dei 120.000 detenuti incriminati per atti collegati al genocidio, grazie ai processi celebrati da questi tribunali.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha fissato un termine al mandato del Tribunale penale internazionale, obbligato a concludere tutte le inchieste entro la fine dell'anno 2004 e l'attività processuale entro l'anno 2008. Per rispettare questi termini, il Presidente del Tribunale ha elaborato una strategia che limita l'attività processuale ai casi più gravi, lasciando tutti gli altri agli Stati che vorranno farsene carico ed in primo luogo alla giustizia ruandese.

Questa strategia sta dando buoni risultati e l'Italia considera positivamente l'andamento dei lavori del Tribunale, acceleratosi nell'ultimo periodo, nel tentativo di rispettare il termine previsto per la fine del mandato. Il favorevole esito dell'attività del Tribunale è motivo di compiacimento per il nostro Paese che ne ha sostenuto e ne sostiene l'opera, sia con finanziamenti che ci collocano al sesto posto fra i Paesi contribuenti, sia attraverso la partecipazione ai lavori del Tribunale di noti giuristi e magistrati italiani.

Esame dell'articolato.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e gli ambiti di intervento dell'Accordo.

L'articolo 2 prevede che il Cancelliere del Tribunale internazionale debba far pervenire al Governo della Repubblica italiana, nella persona del Ministro della giustizia, la richiesta per l'esecuzione della sentenza. La richiesta deve essere accompagnata da specifica documentazione. Le competenti autorità nazionali decideranno se accettare o meno la richiesta in conformità con la legge italiana, in particolare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 2 agosto 2002, n. 181.

L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che in ogni caso, nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, le autorità nazionali dello Stato richiesto siano vincolate alla durata stabilita nella sentenza.

L'articolo 3, paragrafo 2, richiamandosi alla sopra citata legge n. 181 del 2002, indica che le condizioni della detenzione sono quelle previste dalla legge dello Stato richiesto.

L'articolo 3, paragrafo 3, prevede che in base alla legge nazionale dello Stato richiesto il condannato possa essere ammesso a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, ovvero beneficiare della libertà condizionale, previa informazione da parte del Ministro della giustizia al Tribunale internazionale.

L'articolo 3, paragrafo 4, indica le procedure da adottare qualora il Presidente del Tribunale internazionale, in consultazione con i giudici, non ritenga opportuna l'applicazione al condannato di una delle misure indicate nel paragrafo 3.

L'articolo 3, paragrafo 5, indica che le condizioni di detenzione dovranno essere compatibili con le regole sullo *standard* minimo nel trattamento dei detenuti, nonché con i princìpi fondamentali sul trattamento e sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento.

L'articolo 4 stabilisce che il Cancelliere del Tribunale internazionale prenda gli accordi opportuni con le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto per il trasferimento del condannato ed informi lo stesso del contenuto dell'Accordo prima del trasferimento.

L'articolo 5 ribadisce il principio del *non-bis-in-idem*.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministro della giustizia dello Stato richiesto, conformemente a quanto previsto dalla legge 2 agosto 2002, n. 181, permetterà ispezioni al fine di verificare le condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti, da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa che predisporrà un rapporto confidenziale per il Mini-

stro della giustizia e per il Presidente del Tribunale internazionale.

All'articolo 7 sono previste trasmissioni di informazioni da parte del Ministro della giustizia al Presidente del Tribunale internazionale nei casi di evasione, decesso e scarcerazione del condannato per espiazione della pena.

L'articolo 8, paragrafo 1, prevede che qualora in applicazione della legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una forma di commutazione della pena, il Ministro della giustizia ne informi il Cancelliere del Tribunale internazionale.

L'articolo 8, paragrafo 2, prevede, altresì, che qualora il Presidente del Tribunale internazionale, in consultazione con i giudici, consideri inopportuna la concessione delle misure previste al paragrafo 1, ne informi il Ministro della giustizia che provvederà al trasferimento del condannato al Tribunale internazionale.

L'articolo 9, al paragrafo 2, prevede che in qualunque momento il Tribunale internazionale può richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto ed il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale internazionale stesso.

L'articolo 10 stabilisce che qualora in un momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, tale esecuzione dovesse risultare impossibile, il Ministro della giustizia deve notificare al Cancelliere del Tribunale detta impossibilità. Il Cancelliere dovrà, quindi, prendere gli accordi necessari per il trasferimento del condannato. Le autorità competenti dello Stato richiesto, dovranno, comunque, attendere sessanta giorni dalla notificazione, prima di adottare ogni altra misura.

Le spese di trasferimento del condannato verso o dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le Parti, sono a carico del Tribunale internazionale, mentre tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza saranno a carico dello Stato richiesto (articolo 11).

Le clausole finali (articoli 12-13) dettano le norme rituali in materia di entrata in vigore e durata dell'Accordo. In particolare l'articolo 13, paragrafo 2, stabilisce che l'Accordo non può essere denunciato prima che l'esecuzione delle sentenze alle quali si applica sia stata completata e, laddove applicabile, prima del trasferimento del condannato in applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Normativa d'attuazione.

Il presente disegno di legge con gli articoli 1 e 2 dispone l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo; l'articolo 3 modifica la legge 2 agosto 2002, n. 181, relativa all'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, adeguandola a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo il quale prescrive che nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, le autorità nazionali siano vincolate alla durata stabilita nella sentenza; infine l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, pertanto non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Necessità dell'intervento normativo.

Il provvedimento è necessario per dare esecuzione all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda ed introdurre, nell'ordinamento interno, disposizioni atte a modificare norme preesistenti.

L'Accordo è stato sottoscritto dall'Italia il 17 marzo 2004.

Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo in esame incide su materia regolata dal codice di procedura penale e dalla legge 2 agosto 2002, n. 181, e comporta modifiche a quest'ultima. Si sottolinea, in particolare, quanto segue:

– il paragrafo 1 dell'articolo 3 dell'Accordo prevede che nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, le autorità nazionali «saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza». Viene così meno il limite massimo di anni trenta di reclusione, previsto dall'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 181 del 2002;

– il paragrafo 4 dello stesso articolo 3, il paragrafo 2 dell'articolo 8 e l'articolo 10 dell'Accordo prevedono e regolano ipotesi in cui il Ministro della giustizia, in un momento successivo alla decisione di dare esecuzione in Italia alla sentenza, dispone il trasferimento del condannato al Tribunale internazionale. La materia non è regolata dalla citata legge n. 181 del 2002, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 742 e seguenti del codice di procedura penale, per una serie di ragioni, che derivano dalla non completa equiparabilità delle ipotesi dell'Accordo e quelle del codice, e tra le quali spicca la non applicabilità ai casi dell'Accordo delle condizioni previste nell'articolo 742, commi 2 e 3.

Ulteriori ipotesi di trasferimento del condannato al Tribunale (o ad altro Stato), anch'essa non regolata da disposizioni di legge vigenti, è prevista nell'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo.

In particolare, nella legge 7 giugno 1999, n. 207, fu ritenuto opportuno inserire un articolo (articolo 3), che dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, inseriva un nuovo articolo 13-*bis* sull'arresto da parte della polizia giudiziaria; nel caso in esame un tale inserimento non è

necessario, in quanto la legge 2 agosto 2002, n. 181, prevede già, all'articolo 14, tale norma.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del disegno di legge di ratifica dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del titolo V, articolo 117, secondo comma, lettere *a)* ed *l)*, della Costituzione.

Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La disciplina dell'Accordo è coerente con le norme primarie di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'articolo 3 del provvedimento in esame apporta una modifica all'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, adeguandolo a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, dell'Accordo che prescrive che, nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, le autorità nazionali siano vincolate alla durata stabilita nella sentenza.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il provvedimento è volto alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 955 dell'8 novembre 1994.

L'Accordo è stato sottoscritto dall'Italia il 17 marzo 2004.

Sono destinatari diretti del provvedimento il Tribunale penale internazionale ed il Ministero della giustizia.

Sono destinatari indiretti le persone condannate con sentenze pronunciate dal Tribunale penale internazionale.

Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

L'esperienza del precedente analogo Accordo di esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia ha dimostrato che tutto il meccanismo è congegnato in modo che, senza bisogno di ulteriori norme regolamentari o di applicazione, il Ministero della giustizia possa agevolmente raggiungere gli obiettivi prefissati e fare fronte alle richieste che gli perverranno dal Presidente del Tribunale per il Ruanda.

Tali richieste tenderanno a far sì che un limitato numero di persone condannate dal Tribunale, e la cui sentenza sia passata in giudicato, possano espiare la loro pena in Italia. La legge di ratifica dell'Accordo metterà il Ministero della giustizia in condizione di poter assolvere a dette richieste, dopo aver promosso il riconoscimento della sentenza da parte della Corte di appello di Roma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

Art. 2.

(Ordine d'esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte è vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER IL RUANDA

Il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in poi "lo Stato richiesto") e il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (d'ora in poi "Il Tribunale Internazionale"), in nome e per conto delle Nazioni Unite

RICORDANDO

l'articolo 26 dello Statuto del Tribunale Internazionale, annesso alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 955 (1994) dell'8 novembre 1994, in virtù del quale l'espiazione della pena per le persone condannate dal Tribunale Internazionale avrà luogo in Ruanda o in uno Stato designato dal Tribunale Internazionale su una lista di Stati che abbiano espresso al Consiglio di Sicurezza la loro disponibilità ad accettare persone condannate;

CONSIDERANDO

la legge italiana n. 181 del 2 agosto 2002 relativa alla cooperazione tra il Governo italiano e il Tribunale;

NOTANDO

la disponibilità dello Stato richiesto a dare esecuzione a condanne inflitte dal Tribunale Internazionale;

RICORDANDO

le disposizioni delle Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, approvate dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), risoluzioni 663 (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2067 (LXII) del 13 maggio 1977, i principi sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsivoglia forma di detenzione o imprigionamento, formulati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, e i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti, adottati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990;

AL FINE

di dare effetto ai giudizi e alle sentenze del Tribunale Internazionale;

STIPULANO

quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina le questioni relative ad ogni richiesta fatta allo Stato richiesto di dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale Internazionale.

Articolo 2

Procedura

1. Il Cancelliere del Tribunale Internazionale (d'ora in poi "il Cancelliere"), con l'approvazione del Presidente del Tribunale Internazionale (d'ora in poi "il Presidente") dovrà far pervenire al Governo della Repubblica Italiana una richiesta ai fini di esecuzione della sentenza.

2. Al momento della richiesta il Cancelliere deve trasmettere al Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana (d'ora in poi "Il Ministro della Giustizia") la seguente documentazione:
   a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;
   b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;
   c) laddove appropriato, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

3. Il Ministro della Giustizia sottoporrà la richiesta alle competenti autorità nazionali, in conformità alla legge italiana, e più specificamente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, delle "Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale Internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini" (Legge 2 agosto 2002, n. 181, d'ora in poi "Disposizioni in materia di cooperazione").

4. Le autorità nazionali competenti decideranno prontamente sulla richiesta del Cancelliere, in applicazione dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4, delle "Disposizioni in materia di cooperazione".

Articolo 3

Esecuzione

1. Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale Internazionale, le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza.

2. Le condizioni di detenzione sono quelle stabilite dalla legge dello Stato richiesto, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, delle "Disposizioni in materia di cooperazione", sotto il controllo del Tribunale Internazionale, come previsto dall'articolo 8, comma 2, delle "Disposizioni in materia di cooperazione" già menzionate e dagli articoli da 6, 7, 8 e 9, commi 2 e 3, del presente Accordo.

3. Se in base alla legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato può essere ammesso a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, ovvero può beneficiare della liberazione condizionale, il Ministro della Giustizia ne informa il Presidente del Tribunale Internazionale.

4. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, non ritiene opportuna l'applicazione al condannato di una delle misure indicate nel comma 3, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro della Giustizia, che provvede a norma

dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

5. Le condizioni di detenzione devono essere compatibili con le Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti nonché con i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti e sulla protezione di tutte le persone che si trovano in qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento.

Articolo 4

Trasferimento del condannato

Il Cancelliere prende tutti gli accordi necessari per il trasferimento del condannato dal Tribunale Internazionale alle competenti autorità nazionali dello Stato richiesto. Prima di essere trasferito, il condannato sarà informato dal Cancelliere del contenuto di questo Accordo.

Articolo 5

Non-bis-in-idem

Il condannato non potrà essere processato dai tribunali dello Stato richiesto per fatti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in base allo Statuto del Tribunale Internazionale, per i quali sia già stato processato dal Tribunale Internazionale stesso.

Articolo 6

Ispezione

1. Conformemente ad accordi con le competenti autorità del Ministero della Giustizia, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, delle "Disposizioni in materia di cooperazione", il Ministro della Giustizia dello Stato richiesto permetterà ispezioni ai fini di verifica delle condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) in ogni momento e su base periodica, la frequenza delle visite essendo determinata dal CICR. Sulla base dei risultati delle ispezioni il CICR sottoporrà un rapporto confidenziale al Ministro della Giustizia e al Presidente del Tribunale Internazionale.

2. Il Ministro della Giustizia e il Presidente del Tribunale Internazionale dovranno consultarsi sui risultati del rapporto previsto al comma 1. Il Presidente del Tribunale Internazionale potrà successivamente richiedere al Ministro della Giustizia di informarlo di ogni modifica nelle condizioni di detenzione suggerita dal CICR.

Articolo 7

Informazione

1. Il Ministro della Giustizia informa tempestivamente il Presidente del Tribunale Internazionale nei seguenti casi:
   a) quando il condannato è evaso;
   b) quando il condannato è deceduto;
   c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.

2. Il Presidente del Tribunale Internazionale e il Ministro della Giustizia possono sempre consultarsi sulle questioni relative alle modalità di esecuzione della pena.

Articolo 8

Grazia e commutazione della pena

1. Se, in applicazione della legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una qualche forma di commutazione della pena, il Ministro della Giustizia ne informa il Cancelliere.

2. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, considera che la concessione delle misure previste al comma 1 non è opportuna, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro della Giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

Articolo 9

Cessazione dell'esecuzione

1. L'esecuzione della sentenza cessa quando:
   a) la pena sia stata purgata;
   b) il condannato sia deceduto;
   c) sia intervenuto provvedimento di grazia;
   d) sia stata pronunciata una decisione del Tribunale Internazionale in base al comma 2 del presente articolo.

2. Il Tribunale Internazionale può in ogni momento decidere di richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto e il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale Internazionale stesso.

3. Le autorità competenti dello Stato richiesto interrompono l'esecuzione della sentenza non appena siano state informate dal Cancelliere di qualsivoglia decisione o misura in virtù della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

Articolo 10

Impossibilità di esecuzione della sentenza

Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, per qualunque ragione , giuridica o di fatto, l'esecuzione dovesse risultare impossibile, il Ministro della Giustizia notifica prontamente al Cancelliere detta impossibilità. Il Cancelliere prende, quindi, i necessari accordi per il trasferimento del condannato. Le autorità competenti dello Stato richiesto dovranno, comunque, attendere sessanta giorni dalla notificazione, prima di adottare ogni altra misura.

Articolo 11

Oneri finanziari

Il Tribunale Internazionale provvederà alle spese per il trasferimento del condannato verso e dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le Parti. Saranno a carico dello Stato richiesto tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza.

Articolo 12

Entrata in vigore

L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno la notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Articolo 13

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando le sentenze del Tribunale Internazionale non siano state eseguite dallo Stato richiesto ai termini e alle condizioni previsti dall'Accordo stesso.

2. Ciascuna delle Parti, previa consultazione, può chiedere la cessazione dell'Accordo dando due mesi di preavviso. L'Accordo non può essere denunciato prima che l'esecuzione delle sentenze alle quali si applica sia stata completata e, laddove applicabile, prima del trasferimento del condannato in applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 17 marzo 2004 in duplice copia, in italiano e in inglese, la versione inglese facendo fede, dai sottoscritti, debitamente autorizzati.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Alfredo Mantica
Sottosegretario di Stato
agli Affari Esteri

p.c.
Il Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
(Avv. Stato Ivo M. Braguglia)

PER LE NAZIONI UNITE

Adama Dieng
Cancelliere del Tribunale Penale
Internazionale per il Ruanda

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE UNITED NATIONS ON THE ENFORCEMENT OF SENTENCES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA

The Government of the Italian Republic (hereinafter called the "requested State") and the United Nations acting through the International Criminal Tribunal for Rwanda (hereinafter called "the Tribunal")

RECALLING

Article 26 of the Statute of the Tribunal annexed to Security Council resolution 955 (1994) of 8 November 1994, according to which imprisonment of persons sentenced by the Tribunal shall be served in Rwanda or in any of the States on a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons;

CONSIDERING

Italian Law n. 181 of 2 August 2002 relating to cooperation between the Government of Italy and the Tribunal;

NOTING

The willingness of the requested State to enforce sentences imposed by the Tribunal;

RECALLING

The provisions of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, approved by Economic and Social Council (ECOSOC) resolutions 663 C (XXIV) of 31st July 1957 and 2067 (LXII) of 13th May 1977, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9th December 1988, and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, adopted by General Assembly resolution 45/111 of 14th December 1990;

IN ORDER

To give effect to the judgements and sentences of the Tribunal;

HAVE AGREED

As follows:

Article 1

Purpose and scope of the Agreement

This Agreement shall govern matters relating to or arising out of all requests to the requested State to enforce sentences imposed by the Tribunal.

Article 2

Procedure

1. A request to the Government of Italy to enforce a sentence shall be made by the Registrar of the Tribunal (hereinafter "the Registrar") with the approval of the President of the Tribunal (hereinafter "the President").

2. When making the request, the Registrar shall provide the following documents to the Minister of Justice of the requested State (hereinafter "the Minister of Justice"):

   a) a certified copy of the final judgement;
   b) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention;
   c) when appropriate, any medical or psychological reports on the convicted person, any recommendation for his/her further treatment in the requested State and any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

3. The Minister of Justice shall submit the request to the competent national authorities, in accordance with Italian laws and particularly in conformity with Article 7, par. 1, of "Provisions on Cooperation with the International Tribunal having the required capacity to judge for heavy violations of the humanitarian law committed on the Rwanda territory and its nearby States" (Law of 2 August 2002, n. 181, hereinafter designated as "Provisions on cooperation matters").

4. The competent national authorities of the requested State shall promptly decide upon the request of the Registrar, in accordance with Article 7, par. 2, 3 and 4 of the "Provisions on cooperation matters".

Article 3

Enforcement

1. In enforcing the sentence pronounced by the Tribunal, the competent national authorities of the requested State shall be bound by the duration of the sentence so pronounced.

2. The conditions of imprisonment shall be governed by the law of the requested State, in accordance with Article 8, par. 1, of the "Provisions on cooperation matters", subject to the supervision of the Tribunal, as provided for in Article 8, par. 2, of the already mentioned "Provisions on cooperation matters" and in Articles 6, 7, 8 and 9, par. 2 and 3, of this Agreement.

3. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for non-custodial measures or working activities outside the prison or is entitled to benefit from conditional release, the Minister of Justice shall notify the President of the Tribunal.

4. If the President of the Tribunal, in consultation with the judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in paragraph 3 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the Minister of Justice who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the Tribunal.

5. Conditions of imprisonment shall be compatible with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Body of Principles for the protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners.

Article 4

Transfer of the convicted person

The Registrar shall make appropriate arrangements for the transfer of the convicted person from the Tribunal to the competent authorities of the requested State. Prior to his/her transfer, the convicted person shall be informed by the Registrar of the contents of this Agreement.

Article 5

Non-bis-in-idem

The convicted person shall not be tried before a court of the requested State for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the Statute of the Tribunal for which he/she has already been tried by the Tribunal.

Article 6

Inspection

1. Following arrangements with the competent authorities of the Ministry of Justice according to Article 8, par. 2, of the "Provisions on cooperation matters", the Minister of Justice shall allow the inspection of the conditions of detention and treatment of the convicted persons at any time and on a periodic basis by the International Committee of the Red Cross (ICRC). The frequency of such visits shall be determined by the ICRC. The ICRC shall submit a confidential report based on the findings of these inspections to the Minister of Justice and to the President of the Tribunal.

2. The Minister of Justice and the President of the Tribunal shall consult each other on the findings of the reports referred to in paragraph 1. The President of the Tribunal may thereafter request the Minister of Justice to report to him/her any changes in the conditions of detention suggested by the ICRC.

Article 7

Information

1. The Minister of Justice shall immediately notify the President:

   a) If the convicted person has deceased;
   b) If the convicted person has escaped from custody;

c) Two months prior to the completion of the sentence.

2. Notwithstanding the previous paragraph, the President of the Tribunal and the Minister of Justice shall consult each other on all matters relating to the enforcement of the sentence, upon the request of either party.

Article 8

Pardon and Commutation of sentence

1. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for pardon or commutation of the sentence, the Minister of Justice shall notify the Registrar accordingly.

2. If the President of the Tribunal, in consultation with the judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in paragraph 1 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the Minister of Justice who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the Tribunal.

Article 9

Termination of the enforcement

1. The enforcement of the sentence shall cease:
   a) When the sentence has been completed;
   b) Upon the decease of the convicted person;
   c) Upon pardon of the convicted person;
   d) Following a decision of the Tribunal, as referred to in paragraph 2.

2. The Tribunal may at any time decide to request the termination of the enforcement of the sentence in the requested State and transfer the convicted person to another State or to the Tribunal.

3. The competent authorities of the requested State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Registrar of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 10

Impossibility to enforce sentence

If, at any time after the decision has been taken to enforce a sentence, further enforcement has, for any legal or practical reason, become impossible, the Minister of Justice shall promptly so inform the Registrar. The Registrar shall make the appropriate arrangements for the transfer of the convicted person. The competent authorities of the requested State shall allow for at least sixty (60) days following the notification before taking other measures on the matter.

Article 11

Costs

The Tribunal shall bear the expenses related to the transfer of the convicted person to and from the requested State, unless the parties agree otherwise. The requested State shall pay all other expenses incurred in the enforcement of the sentence.

Article 12

Entry into force

This Agreement shall enter into force after the Government of the Italian Republic has notified the United Nations of completion of all its relevant internal procedures.

Article 13

Duration of the Agreement

1. This Agreement shall remain in force as long as sentences of the Tribunal are being enforced by the requested State under the terms and conditions of this Agreement.

2. Upon consultation, either of the parties may terminate this Agreement, with two months' prior notice. This Agreement shall not be terminated before the sentences to which this Agreement applies have been completed or terminated and, if applicable, before the transfer of the convicted person as provided for in Article 10 has been effected.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Rome this 17th day of March,
in duplicate, in Italian and English, the English text being authoritative.

FOR THE GOVERNMENT OF
ITALIAN REPUBLIC

Alfredo Mantica
Under-Secretary of State
of Foreign Affairs

FOR THE UNITED NATIONS

Adama Dieng
Registrar of the International
Criminal Tribunal for Rwanda

STERO DEGLI AFFARI ESTE

A C.C.

Il Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
(Avv. Stato Ivo M. Braguglia)